



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE



n. 920 / 2015 R.G.E.

Il Giudice dell'Esecuzione

dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 (conv. con modificazioni nella L. n. 27/2020), ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;

letti gli atti, ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

Rilevato che il precedente ha provveduto nei termini stabiliti ad integrare la documentazione ipocatastale esibendo certificazione notarile completa degli estremi degli atti di provenienza del beni in capo ai danti causa e che peraltro come emerge dalle pagg. 50 e 53 della relazione notarile depositata dal precedente nei termini di cui all'art. 567 cpc il 21.08.2018 nella procedura rges 529/18 riunita alla presente, sicchè non sussistono le lacune lamentate dall'esecutato;

considerato che, pertanto, puo' procedersi alla vendita come già delegata sulla base della CTU e della successiva integrazione (che ha risolto ogni questione relativa alla stima e alla formazione dei lotti) e che, in ragione dell'ammontare complessivo dei crediti comprensivo dei recenti interventidi Agenzia delle Entrate Riscossione, puo' disporsi un solo tentativo di vendita del solo lotto n. 1 e, in caso di vendita deserta, procedersi alla vendita di tutti i lotti, il primo con ribasso di $\frac{1}{4}$ e gli altri al



prezzo di stima, con successivi ribassi di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo-base della precedente vendita andata deserta, invitando il delegato a compiere due tentativi di vendita nei prossimi 12 mesi;

p.q.m.

manda al delegato perché riprenda le attività di vendita nei termini ivi indicati.

Si comunichi.

Bari, 09/09/2021



Il G.E. - Laura Fazio

